



**COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 17

OGGETTO: Regolamento disciplinante i criteri e i requisiti per l'iscrizione anagrafica di persone senza fissa dimora – Approvazione.

L'anno **duemilatredici** (2013) addì **ventinove** (29) del mese di luglio, alle ore **21.30** nella residenza comunale di Castelnuovo Scrivia si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, in seduta pubblica di 1^ convocazione, previa trasmissione degli inviti con l'elenco degli oggetti da trattarsi nell'odierna seduta, nelle persone dei signori :

N. D'ORD.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	ANDRIOLO Francesco	SI	NO
2	CARBONATO Giuseppe	SI	NO
3	CHIODI Celso	SI	NO
4	DEBOLE Andrea	SI	NO
5	FERRARI Giovanni	SI	NO
6	GHIBAUDI Mario	SI	NO
7	LUISE Pierangelo	SI	NO
8	SACCO Silvia Angela	NO	SI
9	SCAFFINO Giuseppe	SI	NO
10	STELLA Raffaella	NO	SI
11	TAGLIANI Gianni	SI	NO
12	TORTI Laura	SI	NO
13	TUCCIO Giovanni	SI	NO
	TOTALI	11	2

con l'intervento e l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Massimo Salvemini.

Sono altresì presenti gli Assessori esterni , Giovanni Girani, Lorenzo Librè

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità di Presidente il Sindaco Sig. Luise Pierangelo dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Parere di regolarità tecnica

FAVOREVOLE

Il Responsabile Servizio Demografico

Marco Soldatini

.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con delibera G.C. 27/2013 è stata istituita una via fittizia, territorialmente non esistente, atta all'iscrizione di persone senza fissa dimora che dimostrino di averne titolo e che tale via è stata denominata "via della Casa Comunale".

Considerati l'art. 43 C.C. , l'art. 3 c. 38 della Legge 94/2009, l'art. 1 del DPR 223/1989, con i quali si stabilisce che le anagrafi registrano le posizioni relative alle persone, alle famiglie, alle convivenze, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio;

Richiamata la L. 94/2009 art. 3 c. 38;

Ritenuto opportuno, al fine di stabilire criteri conformi alla normativa vigente per la valutazione delle posizioni delle persone senza fissa dimora e per verificarne l'eventuale diritto all'iscrizione anagrafica, procedere all'approvazione di un apposito Regolamento Comunale;

Visto lo schema di Regolamento elaborato dai competenti uffici e composto da n.3 articoli, allegato alla presente sub A) per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il verbale della I^o Commissione Consiliare in data 25/07/2013;

Ritenuto opportuno procedere alla approvazione della proposta di deliberazione;

Uditi gli interventi del Sigg. Consiglieri Comunali riportati in sintesi nell'allegato B);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare l'art.42;

Con voti favorevoli UNANIMI espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Approvare il Regolamento disciplinante i criteri e i requisiti per l'iscrizione anagrafica di persone senza fissa dimora, composto da n. **3** articoli ed allegato alla presente sub A) per farne parte integrante e sostanziale.

Darsi atto che l'entrata in vigore del Regolamento sarà contestuale all'esecutività della delibera di approvazione.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Pierangelo LUISE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Massimo Salvemini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART.32 DELLA L.18/06/2009, n.69

N° del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio Informatico:

Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell'addetto al Protocollo Informatico, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 08/08/2013 all'Albo Pretorio Informatico sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.castelnuovoscivita.al.it per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

f.to Massimo Salvemini

Copia conforme all'originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Informatico del sito istituzionale del Comune nelle forme di cui all'art.32 comma 1 della L.69/2009 senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Addì

Il Segretario Comunale



Comune di CASTELNUOVO SCRIVIA
(Provincia di Alessandria)

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE I CRITERI E I REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI PERSONE SENZA FISSA DIMORA

Approvato con deliberazione del Consiglio C.le n° 17 in data **29/07/2013**

Art. 1

1. Hanno diritto all'iscrizione anagrafica come persone senza fissa dimora:
 - A. coloro che siano nati nel Comune di Castelnuovo Scriveria e non siano iscritti in nessun altro Comune italiano o negli elenchi AIRE dei residenti all'estero, per i quali non sia possibile l'iscrizione in altro Comune italiano per mancanza dei requisiti di legge, ovvero coloro che siano nati all'estero, se il Comune di Castelnuovo Scriveria sia quello di nascita del padre o, in mancanza, quello della madre;
 - B. coloro che per la particolarità del loro lavoro (giostrai, circensi, girovaghi etc.) siano in situazioni di precarietà abitativa, nel caso in cui il Comune sia la sede principale dei propri affari ed interessi (ad es. in quanto sede amministrativa dell'azienda o società);
 - C. persone senza tetto, poveri, emarginati, nomadi etc.:
 - I. ove si tratti di persone socialmente assistite da enti sia pubblici che privati sarà possibile procedere all'iscrizione ove l'ente assistenziale abbia sede nel territorio comunale per queste persone potranno indicare come domicilio la sede dell'ente.
 - II. ove si tratti di persone che non hanno alcuna assistenza sociale si procederà preliminarmente ad accertamenti sugli stili di vita del richiedente l'iscrizione, in modo da verificare l'effettiva sussistenza del legame con il territorio in seguito agli elementi forniti dal dichiarante. In ogni caso dovranno essere osservate le norme relative a ordine pubblico, pubblica sicurezza, igiene e sanità.

Art. 2

1. Ai sensi della L. 94/2009 art. 3 c. 38, che pone in capo al richiedente l'iscrizione anagrafica di fornire tutte le indicazioni necessarie al fine di poter svolgere accertamenti per verificare l'effettiva esistenza dei requisiti, nella richiesta dovrà essere indicato perlomeno un domicilio nel territorio comunale a cui fare riferimento, anche per l'invio di eventuale corrispondenza e/o comunicazioni.
2. Tale domicilio non dovrà corrispondere con il luogo di vita (altrimenti sussisterebbe il requisito della dimora abituale), ma potrà essere ad esempio quello di una persona terza che dichiara in forma scritta di voler accettare eventuali comunicazioni o di voler fornire un minimo di assistenza al richiedente nel caso si verifichino particolari condizioni temporanee.
3. Nel caso dovesse essere eletto quale domicilio un ricovero stabile, presso un immobile per il quale sia stata dichiarata l'agibilità, non avrà luogo l'iscrizione anagrafica della fattispecie "senza fissa dimora", così come nel caso il richiedente venga ospitato in pianta stabile presso l'abitazione di conoscenti o parenti. In questi casi si procederà all'iscrizione, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 15 del DPR 223/1989 e delle disposizioni contenute nella pubblicazione ISTAT "metodi e norme" serie B nr. 29.
4. Il domicilio anzidetto può anche essere individuato, in caso di persone con una occupazione lavorativa, presso la sede legale della ditta, come specificato nel precedente art. 1 lett. B.

Art. 3

1. La valutazione della adeguatezza dei requisiti del richiedente rispetto alle disposizioni del presente Regolamento sarà sottoposta al parere obbligatorio, ma non vincolante, da parte della III commissione consiliare (servizi scolastici ed educativi, servizi socio assistenziali, tempo libero, sport, manifestazioni e gemellaggi).
2. Il provvedimento definitivo rimane in capo all'Ufficiale di Anagrafe, sentito il parere della commissione anzidetta, che dovrà essere fornito entro 10 gg. dalla richiesta del competente Ufficio.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione facendo presente che il testo tiene già conto delle modifiche sostanzialmente lessicali proposte dalla competente commissione consiliare, in particolare nella formulazione dell'art. 2 c. 2 c.3 delle quali dà lettura.

Il Consigliere Scaffino chiede se il regolamento è veramente necessario, se si tratta del mero recepimento di una previsione normativa o se il regolamento viene deliberato perché vi sono richieste di persone che intendono avvalersi di quanto in esso previsto, perché si trovano nella situazione disciplinata dallo stesso; infine avanza alcune perplessità in merito a quanto prevede il regolamento in termini di concessione della residenza o dell'elezione del domicilio.

Il Sindaco afferma che l'ufficio anagrafe ha ritenuto di provvedere sia per adempiere a quanto previsto dalla legge, sia perché pervengono richieste di persone che necessitano di avvalersi della procedura disciplinata dal regolamento; afferma che le perplessità del consigliere Scaffino derivano dalla confusione fatta dallo stesso tra i concetti di residenza e domicilio relativamente all'iscrizione anagrafica e brevemente espone le due fattispecie chiarendo i dubbi espressi dal consigliere di minoranza.